



**STATUTO CODICISALUTE
PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEI PAZIENTI VITTIME DELLA
MALASANITA'**

Art. 1 – Definizione

E' costituita l'associazione' CODICISALUTE con sede legale in Roma, in Via Oderisi da Gubbio, 18 con durata indeterminata .

con sede legale in Roma, in Via Oderisi da Gubbio, 18 con durata indeterminata . seguita dall'acronimo ADV/ETS.

L'Associazione CODICI quale associazione di volontariato esercita la propria attivita' di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, non ha scopo di lucro, ed è una associazione a base democratica e partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale.

Il Comitato esecutivo ha facoltà di istituire nuove ed ulteriori sedi in Italia e all'estero.

L'associazione CODICISALUTE aderisce alla associazione nazionale CODICI ONLUS – centro per i diritti del cittadino attraverso la stipula di un protocollo d'intesa che diventa parte integrante del presente statuto .

Art. 2 - Finalità

L'associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti inviolabili dell'uomo sanciti della Costituzione Italiana e dall'OMS nel quale si legge che "il godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, opinioni politiche, condizione economica o sociale". ; in particolare l'associazione si propone in sintonia con i principi costituzionali, di contribuire alla tutela della salute nel rispetto della persona umana.

Tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, pazienti e vittime della malasanità con la promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati connessi alla malasanità, e che possano anche ledere i diritti e gli interessi delle persone che siano vittime di cattiva gestione della sanità italiana ed internazionale, sia per causa di privati sia per causa di Pubbliche amministrazioni;

L'Associazione, inoltre, tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti , nei confronti di qualsiasi soggetto leso per motivi legati alla salute.

Art. 3 - Attività

II CODICISALUTE

- Assicura assistenza e consulenza legale a tutti i cittadini pazienti vittime di malasanità;
- assicura un costante flusso di informazioni tra le associazioni affiliate ed i soci;
- favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo;
- diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle associazioni;
- raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni, assumendo posizioni di sostegno riguardo alle iniziative politiche e di cittadinanza sulla salute e la malasanità
- promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle associazioni aderenti;
- collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti a finalità statutarie, quali agenzie formative nazionali e territoriali;
-
- promuove ogni azione utile per impedire che l'uso distorto delle risorse ambientali, mettano a repentaglio la salute dei singoli e collettiva;
- promuove l'indizione di referendum, su base nazionale o locale, o la presentazione di progetti di legge popolare o parlamentare aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e coopera con altre associazioni e soggetti del mondo associazionistico e politico a promuovere i suddetti referendum e progetti di legge.

Art. 4 - Soci

Fanno parte dell'associazione i pazienti, vittime di malasanità e di errori medici e/o sanitari, del settore sanitario pubblico e privato, e i loro familiari ed affini.

Possono altresì far parte del CODICISALUTE le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell'associazione.

La qualità di socio si acquista, con richiesta indirizzata al responsabile regionale, con delibera del Comitato esecutivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione secondo la procedura prevista nel successivo art. 8. Il Comitato esecutivo, anche su richiesta motivata del responsabile regionale, sentito l'interessato, può opporre il diniego alla richiesta di associazione quando la richiesta promana da persona che abbia manifestato di perseguire fini contrari al Coordinamento.

Chi ha proposto la domanda di iscrizione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, con domanda motivata, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'assemblea la quale mette all'ordine del giorno della prima convocazione utile la discussione sull'istanza.

A carico di chi, associato, abbia tenuto una condotta contraria allo statuto, ai deliberati dell'Assemblea dei delegati o del comitato esecutivo o del comitato di presidenza o abbia tenuto un comportamento lesivo dell'immagine dell'associazione e dei suoi componenti il Presidente, sentito il Collegio dei probiviri, può disporre la decadenza dall'Associazione e dalla qualità di socio anche con succinta motivazione e anche non per ragioni disciplinari. Tutti i soci possono essere eletti negli organi statutari locali e/o nazionali.

I soci assumono la qualifica corrispondente all'incarico elettivo ricevuto a **titolo gratuito** e con il pieno rispetto delle norme sul volontariato e sono rieleggibili.

Art.5- Organizzazione

CODICISALUTE è strutturato in un'organizzazione centrale (costituita dai dipartimenti, le aree operative e gli sportelli, secondo le modalità approvate dall'Assemblea dei Delegati) ed in sezioni regionali, provinciali e locali. Le sezioni provinciali e locali sono coordinate dalla sezione regionale corrispondente che ha il compito di nominare e revocare i responsabili locali e gode di autonomia organizzativa e gestionale.

Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, ferma restando la legale rappresentanza del Presidente, il rappresentante regionale ha facoltà di organizzare in piena autonomia le strutture territoriali locali eventualmente anche nominando rappresentanti locali per le delegazioni provinciali, comunali. Il responsabile regionale svolge funzioni di coordinamento delle delegazioni locali di cui è responsabile e relaziona periodicamente al Comitato Esecutivo in ordine al complessivo andamento della sede regionale e per esso al responsabile nazionale. Nondimeno ai responsabili locali è fatto obbligo di relazionare periodicamente al Presidente in ordine alle iniziative assunte nel periodo precedente.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e vengono rinnovate ogni cinque anni.

Organi eventuali

- a) l'Organo di controllo, laddove eletto
- b) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Gli organi eventuali durano in carica un anno e sono rinnovabili

Art.. 7 - L'Assemblea dei delegati

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dai delegati delle strutture regionali, secondo le modalità statutarie. Approva il programma politico e il bilancio annuale dell'Associazione predisposto dal Presidente sentito il Comitato.

L'Assemblea Generale dei Delegati viene convocata di norma ogni anno, salvo che vi siano i presupposti per una convocazione straordinaria, su richiesta del presidente o delibera del Comitato Esecutivo . All'assemblea generale partecipano i Delegati delle sedi regionali . La convocazione è comunicata agli associati mediante pubblicazione sul periodico dell'associazione ed affissione nelle sedi. L'assemblea regionale è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora sia presente la maggioranza dei delegati.

La partecipazione e il voto all'assemblea può essere effettuata anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del delegato che partecipa e vota. Il Presidente stabilisce le modalità di partecipazione e di voto in via elettronica.

L'Assemblea dei Delegati si riunisce per:

- l'elezione delle cariche associative
- la definizione degli indirizzi generali ed operativi dell'associazione;
- deliberare sulle modifiche al presente statuto
- l'approvazione dei bilanci
- approvare tutti i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione
- decidere l'eventuale istituzione e/o la modifica dei Dipartimenti e delle Aree Tematiche definendone le finalità, le competenze ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento;
- deliberare durante la vita dell'associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina l'organo di controllo qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità'.
- Revoca l'organo di controllo se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Nomina il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità'.
- Revoca il revisore ovvero la società se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei delegati presenti

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, e l'impiego di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Organo Esecutivo

Art. 8 - Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal vicepresidente, dai Responsabili dei Dipartimenti , ivi compresa la tesoreria, ed Aree Tematiche, dai Responsabili e coordinatori regionali.
2. Al Comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - la approvazione annuale del rendiconto preventivo e consuntivo, da sottoporre all'assemblea richiesto dalla legge 281/98 su proposta del tesoriere;
 - il potere di commissariare le sedi regionali laddove il responsabile non dia attuazione ai deliberati congressuali, o sospenderne i responsabili per inadempienze o violazioni statutarie; il commissariamento non ha carattere disciplinare e può essere deciso insindacabilmente dall'organo competente anche per incompatibilità ambientale o conflitto con le decisioni assunte dagli organi di gestione.
 - la decisione di deferire al Collegio dei Probiviri i soci per l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari e/o la decadenza da qualità di socio anche su richiesta di qualunque altro socio ove tale richiesta non sia stata già preventivamente formulata al Collegio di Presidenza;
3. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori.
4. I consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

Organo Direttivo

Art.9 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea, rappresenta e dirige l'associazione ed esercita i poteri a lui conferiti col presente Statuto nel rispetto dei deliberati dell'Assemblea dei Delegati e del Comitato Esecutivo, apre conti Correnti Bancari e svolge le attività necessarie di amministrazione e gestione patrimoniale.

Il Presidente entro 30 giorni dalla sua elezione deve chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando che ad esso è attribuito la rappresentanza dell'ente .

In caso di necessità e urgenza o di grave inadempienza alla legge, al presente statuto ai deliberati degli organi statutari, da parte degli organi regionali, provinciali e locali, o di iscritti, il Presidente, adotta i provvedimenti necessari e urgenti disponendo anche il commissariamento delle strutture territoriali o di singoli organi.

Art. 10- il Vicepresidente

Il Vicepresidente affianca il Presidente nell'esercizio delle sue attività. E' eletto dall'assemblea

Organo Consultivo E Di Controllo

All'art. 11 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dall'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri

contabili, predisponde dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile e lo sottopone prima al Comitato Esecutivo e, dopo l'approvazione di quest'ultimo, su proposta del tesoriere, il bilancio viene sottoposto all'assemblea.

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea tra i soci che si sono distinti per, dignità, moralità, equilibrio, autorevolezza, integrità e prestigio. Il numero di componenti è definito dall'Assemblea con un limite minimo di due elementi. Il Collegio vigila sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione e decide sulle controversie disciplinari tra gli iscritti. Assume le funzioni di Collegio disciplinare per l'erogazione di sanzioni ai soci (censura, sospensione da uno a sei mesi, espulsione disciplinare). Le sanzioni possono essere deliberate per qualsiasi inosservanza allo statuto, ai deliberati degli organi di governo della associazione o comunque per comportamenti che possono ledere l'immagine della associazione e dei suoi componenti. Il deferimento al Collegio di disciplina viene effettuato da parte del Consiglio di Presidenza e in difetto del Comitato esecutivo.

Art.12 - Rappresentanza processuale

Il Presidente, ha la rappresentanza processuale dell'Associazione e può decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Comitato Esecutivo. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse alla attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso, come previsto dall'art. 2 L. 266, del 11.8.1991, a condizione che l'azione

giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessita di procura sostanziale dell'associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'associazione con la dicitura "per" seguita dall'indicazione di uno degli organi statuari.

Art. 14 - Il patrimonio

"L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare. L'Associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato Esecutivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio. I rendiconti devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocanda, per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia viene soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statuari.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative - versate o comunque dovute per statuto - determinate dal Comitato Esecutivo, anche nella misura stabilita da specifiche convenzioni ovvero con rinvio a modalità di versamento a carico di terzi come per il 5 per 1000, da contributi di soci ovvero di enti pubblici e privati, cessioni di beni, a titolo gratuito ed oneroso, da parte di altri organismi anche associativi anche partecipate o promosse dall'associazione ovvero soggetti giuridici pubblici e privati finalizzate al perseguimento dei fini statuari, nonché da eventuali donazioni e lasciti testamentari, dal ricavato di pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative connesse all'attività di volontariato, ivi comprese rendite derivanti da beni dati in uso o comodato. La quota associativa non è rivalutabile ne trasmissibile.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate in favore di altre associazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della stessa natura unitaria.

Sono comunque vietate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Leg. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'associazione CODICI -centro per i diritti del cittadino, ovvero, in caso di impossibilità ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

È fatto divieto di tutelare o promuovere direttamente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado.

All'associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 15 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 D.leg 117/17.

L'associazione deve tenere:

- a) il libro "elenco" degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto, formulando richiesta motivata al presidente il quale dispone, per il tramite del tesoriere la visione delle scritture contabili e dei libri sociali.

I bilanci sono predisposti dal tesoriere e approvati dal comitato nazionale, che lo presenta all'Assemblea. Da almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea sono messi a disposizione i bilanci e tutte le ricevute degli associati che a qualsiasi titolo vogliono verificare la correttezza delle somme entrate e uscite.

Art. 16 – l'organo di controllo e il revisore legale

l'organo di controllo e il revisore legale, qualora siano superati per due esercizi consecutivi i limiti di legge , sono nominati e/o revocati dall'assemblea e sono scelti tra i soggetti iscritti nei rispettivi albi.

Art.17 Sanzioni Disciplinari

Le sanzioni sono inflitte dal Presidente. Il socio imputato di condotta contraria all'Associazione ha diritto di difendersi proponendo istanza motivata all'assemblea che vaglia l'istanza alla prima seduta utile.

Art.18 Incompatibilità e conflitto d'interessi

È incompatibile a ricoprire le cariche statutarie chiunque si trovi nelle condizioni di avere una carica sociale in una organizzazione che si trova in posizione di conflitto d'interessi; nonché sono incompatibili per le medesime cariche chi riveste la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

Il Presidente , accertata la causa di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi ne dispone la sospensione e la rimozione dall'incarico .

Art. 19 – norma transitoria

Il presente statuto viene depositato e registrato ai sensi della L. 117/17 dal Presidente o da persona da lui delegata. Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, come stabilito dal D.Leg 117/17.

L'associazione richiede il riconoscimento giuridico quale Ente del Terzo Settore – associazione di volontariato .

La presente norma transitoria, autorizza il presidente ad apportare le modifiche statutarie, in deroga alle disposizioni del presente statuto, che si rendono necessarie e obbligatorie in attuazione di disposizioni di legge per l'iscrizione ed il riconoscimento negli albi o elenchi previsti dalle leggi vigenti.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si è riunita oggi, 27 giugno '19, alle ore 16.00 presso i locali dell'associazione in Roma, in Via Oderisi da Gubbio 18 , giusta convocazione del presidente in seduta straordinaria .

E' reso possibile, per i soci che ne abbiano fatto richiesta, seguire i lavori dell'assemblea in teleconferenza, come prescritto dallo Statuto.

Sono presenti: Mariacarmela Iuculan, Giuseppe Ambrosio, Ivano Giacomelli, Giovanni Crimi, Davide Zanon, Manfredi Zammataro , Carmine Laurenzano

Il Presidente alle ore 16.00 accertata la regolarità della convocazione e verificata la presenza del numero legale richiesto per le modifiche statutarie, dichiara aperta l'assemblea.

Le presenti modifiche statutarie si sono rese necessarie in conseguenza dell'entrata in vigore del D. Leg. 117/17 . Si è provveduto ad una sistemazione dello Statuto senza modificare gli scopi sociali e o modificare le finalità. Gli aggiustamenti sono stati quelli richiesti dalla normativa entrata in vigore .

Si passa quindi all'esame delle modifiche statutarie già anticipate ai soci dell'Associazione.

Il Presidente illustra le modifiche statutarie e pone in votazione i singoli articoli e il testo tutto intero.

L'Assemblea approva all'unanimità.


l'assemblea dispone che il presente verbale e lo statuto così come modificato, vengono depositati e registrati ai sensi della L. 117/17 dal Presidente o da persona da lui delegata. Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, come stabilito dal D.Leg 117/17.

Il Presidente, dato atto che non ci sono altri punti all'ordine del giorno, alle ore 16.50, dichiara chiusa l'assemblea.

Roma 27 giugno 2019

Il Presidente

Giuseppe Ambrosio



Sede Legale: Via Oderisi da Gubbio, 18 - 00146 Roma
codicisalute@gmail.com - C.F. 97613250584





**STATUTO CODICISALUTE
PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEI PAZIENTI VITTIME DELLA
MALASANITA'**

Art. 1 – Definizione

E' costituita l'associazione' CODICISALUTE con sede legale in Roma, in Via Oderisi da Gubbio, 18 con durata indeterminata .

con sede legale in Roma, in Via Oderisi da Gubbio, 18 con durata indeterminata . seguita dall'acronimo ADV/ETS.

L'Associazione CODICI quale associazione di volontariato esercita la propria attivita' di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, non ha scopo di lucro, ed è una associazione a base democratica e partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale.

Il Comitato esecutivo ha facoltà di istituire nuove ed ulteriori sedi in Italia e all'estero.

L'associazione CODICISALUTE aderisce alla associazione nazionale CODICI ONLUS – centro per i diritti del cittadino attraverso la stipula di un protocollo d'intesa che diventa parte integrante del presente statuto .

Art. 2 - Finalità

L'associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti inviolabili dell'uomo sanciti della Costituzione Italiana e dall'OMS nel quale si legge che "il godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, opinioni politiche, condizione economica o sociale". ; in particolare l'associazione si propone in sintonia con i principi costituzionali, di contribuire alla tutela della salute nel rispetto della persona umana.

Tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, pazienti e vittime della malasanità con la promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati connessi alla malasanità, e che possano anche ledere i diritti e gli interessi delle persone che siano vittime di cattiva gestione della sanità italiana ed internazionale, sia per causa di privati sia per causa di Pubbliche amministrazioni;

L'Associazione, inoltre, tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti , nei confronti di qualsiasi soggetto leso per motivi legati alla salute.

Art. 3 - Attività

Il CODICISALUTE

- Assicura assistenza e consulenza legale a tutti i cittadini pazienti vittime di malasanità;
- assicura un costante flusso di informazioni tra le associazioni affiliate ed i soci;
- favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo;
- diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle associazioni;
- raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni, assumendo posizioni di sostegno riguardo alle iniziative politiche e di cittadinanza sulla salute e la malasanità
- promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle associazioni aderenti;
- collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti a finalità statutarie, quali agenzie formative nazionali e territoriali;
-
- promuove ogni azione utile per impedire che l'uso distorto delle risorse ambientali, mettano a repentaglio la salute dei singoli e collettiva;
- promuove l'indizione di referendum, su base nazionale o locale, o la presentazione di progetti di legge popolare o parlamentare aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e coopera con altre associazioni e soggetti del mondo associazionistico e politico a promuovere i suddetti referendum e progetti di legge.

Art. 4 - Soci

Fanno parte dell'associazione i pazienti, vittime di malasanità e di errori medici e/o sanitari, del settore sanitario pubblico e privato, e i loro familiari ed affini.

Possono altresì far parte del CODICISALUTE le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell'associazione.

La qualità di socio si acquista, con richiesta indirizzata al responsabile regionale, con delibera del Comitato esecutivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione secondo la procedura prevista nel successivo art. 8. Il Comitato esecutivo, anche su richiesta motivata del responsabile regionale, sentito l'interessato, può opporre il diniego alla richiesta di associazione quando la richiesta promana da persona che abbia manifestato di perseguire fini contrari al Coordinamento.

Chi ha proposto la domanda di iscrizione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, con domanda motivata, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'assemblea la quale mette all'ordine del giorno della prima convocazione utile la discussione sull'istanza.

A carico di chi, associato, abbia tenuto una condotta contraria allo statuto, ai deliberati dell'Assemblea dei delegati o del comitato esecutivo o del comitato di presidenza o abbia tenuto un comportamento lesivo dell'immagine dell'associazione e dei suoi componenti il Presidente, sentito il Collegio dei probiviri, può disporre la decadenza dall'Associazione e dalla qualità di socio anche con succinta motivazione e anche non per ragioni disciplinari. Tutti i soci possono essere eletti negli organi statutari locali e/o nazionali.

I soci assumono la qualifica corrispondente all'incarico elettivo ricevuto a **titolo gratuito** e con il pieno rispetto delle norme sul volontariato e sono rieleggibili.

Art.5- Organizzazione

CODICISALUTE è strutturato in un'organizzazione centrale (costituita dai dipartimenti, le aree operative e gli sportelli, secondo le modalità approvate dall'Assemblea dei Delegati) ed in sezioni regionali, provinciali e locali. Le sezioni provinciali e locali sono coordinate dalla sezione regionale corrispondente che ha il compito di nominare e revocare i responsabili locali e gode di autonomia organizzativa e gestionale.

Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, ferma restando la legale rappresentanza del Presidente, il rappresentante regionale ha facoltà di organizzare in piena autonomia le strutture territoriali locali eventualmente anche nominando rappresentanti locali per le delegazioni provinciali, comunali. Il responsabile regionale svolge funzioni di coordinamento delle delegazioni locali di cui è responsabile e relaziona periodicamente al Comitato Esecutivo in ordine al complessivo andamento della sede regionale e per esso al responsabile nazionale. Nondimeno ai responsabili locali è fatto obbligo di relazionare periodicamente al Presidente in ordine alle iniziative assunte nel periodo precedente.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e vengono rinnovate ogni cinque anni.

Organi eventuali

- a) l'Organo di controllo, laddove eletto
- b) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Gli organi eventuali durano in carica un anno e sono rinnovabili

Art.. 7 - L'Assemblea dei delegati

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dai delegati delle strutture regionali, secondo le modalità statutarie. Approva il programma politico e il bilancio annuale dell'Associazione predisposto dal Presidente sentito il Comitato.

L'Assemblea Generale dei Delegati viene convocata di norma ogni anno, salvo che vi siano i presupposti per una convocazione straordinaria, su richiesta del presidente o delibera del Comitato Esecutivo . All'assemblea generale partecipano i Delegati delle sedi regionali . La convocazione è comunicata agli associati mediante pubblicazione sul periodico dell'associazione ed affissione nelle sedi. L'assemblea regionale è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora sia presente la maggioranza dei delegati.

La partecipazione e il voto all'assemblea può essere effettuata anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del delegato che partecipa e vota. Il Presidente stabilisce le modalità di partecipazione e di voto in via elettronica.

L'Assemblea dei Delegati si riunisce per:

- l'elezione delle cariche associative
- la definizione degli indirizzi generali ed operativi dell'associazione;
- deliberare sulle modifiche al presente statuto
- l'approvazione dei bilanci
- approvare tutti i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione
- decidere l'eventuale istituzione e/o la modifica dei Dipartimenti e delle Aree Tematiche definendone le finalità, le competenze ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento;
- deliberare durante la vita dell'associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina l'organo di controllo qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità'.
- Revoca l'organo di controllo se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Nomina il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità'.
- Revoca il revisore ovvero la società se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei delegati presenti

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, e l'impiego di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Organo Esecutivo

Art. 8 - Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal vicepresidente, dai Responsabili dei Dipartimenti , ivi compresa la tesoreria, ed Aree Tematiche, dai Responsabili e coordinatori regionali.
2. Al Comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - la approvazione annuale del rendiconto preventivo e consuntivo, da sottoporre all'assemblea richiesto dalla legge 281/98 su proposta del tesoriere;
 - il potere di commissariare le sedi regionali laddove il responsabile non dia attuazione ai deliberati congressuali, o sospenderne i responsabili per inadempienze o violazioni statutarie; il commissariamento non ha carattere disciplinare e può essere deciso insindacabilmente dall'organo competente anche per incompatibilità ambientale o conflitto con le decisioni assunte dagli organi di gestione.
 - la decisione di deferire al Collegio dei Probiviri i soci per l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari e/o la decadenza da qualità di socio anche su richiesta di qualunque altro socio ove tale richiesta non sia stata già preventivamente formulata al Collegio di Presidenza;
3. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori.
4. I consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

Organo Direttivo

Art.9 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea, rappresenta e dirige l'associazione ed esercita i poteri a lui conferiti col presente Statuto nel rispetto dei deliberati dell'Assemblea dei Delegati e del Comitato Esecutivo, apre conti Correnti Bancari e svolge le attività necessarie di amministrazione e gestione patrimoniale.

Il Presidente entro 30 giorni dalla sua elezione deve chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando che ad esso è attribuito la rappresentanza dell'ente .

In caso di necessità e urgenza o di grave inadempienza alla legge, al presente statuto ai deliberati degli organi statutari, da parte degli organi regionali, provinciali e locali, o di iscritti, il Presidente, adotta i provvedimenti necessari e urgenti disponendo anche il commissariamento delle strutture territoriali o di singoli organi.

Art. 10- il Vicepresidente

Il Vicepresidente affianca il Presidente nell'esercizio delle sue attività. E' eletto dall'assemblea

Organo Consultivo E Di Controllo

All'art. 11 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dall'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri

contabili, predispose dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile e lo sottopone prima al Comitato Esecutivo e, dopo l'approvazione di quest'ultimo, su proposta del tesoriere, il bilancio viene sottoposta all'assemblea. .

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea tra i soci che si sono distinti per, dignità, moralità, equilibrio, autorevolezza, integrità e prestigio. Il numero di componenti è definito dall'Assemblea con un limite minimo di due elementi. Il Collegio vigila sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione e decide sulle controversie disciplinari tra gli iscritti. Assume le funzioni di Collegio disciplinare per l'erogazione di sanzioni ai soci (censura, sospensione da uno a sei mesi, espulsione disciplinare). Le sanzioni possono essere deliberate per qualsiasi inosservanza allo statuto, ai deliberati degli organi di governo della associazione o comunque per comportamenti che possono ledere l'immagine della associazione e dei suoi componenti. Il deferimento al Collegio di disciplina viene effettuato da parte del Consiglio di Presidenza e in difetto del Comitato esecutivo.

Art.12 - Rappresentanza processuale

Il Presidente, ha la rappresentanza processuale dell'Associazione e può decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Comitato Esecutivo. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse alla attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso, come previsto dall'art. 2 L. 266, del 11.8.1991, a condizione che l'azione

giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessita di procura sostanziale dell'associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'associazione con la dicitura "per"seguita dall'indicazione di uno degli organi statutari.

Art. 14 - Il patrimonio

“L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare. L'Associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato Esecutivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio. I rendiconti devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocanda, per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia viene soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statutari.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative - versate o comunque dovute per statuto - determinate dal Comitato Esecutivo, anche nella misura stabilita da specifiche convenzioni ovvero con rinvio a modalità di versamento a carico di terzi come per il 5 per 1000, da contributi di soci ovvero di enti pubblici e privati, cessioni di beni, a titolo gratuito ed oneroso, da parte di altri organismi anche associativi anche partecipate o promosse dall'associazione ovvero soggetti giuridici pubblici e privati finalizzate al perseguimento dei fini statutari, nonché da eventuali donazioni e lasciti testamentari, dal ricavato di pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative connesse all'attività di volontariato, ivi comprese rendite derivanti da beni dati in uso o comodato. La quota associativa non è rivalutabile ne trasmissibile.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate in favore di altre associazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della stessa natura unitaria.

Sono comunque vietate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Leg. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'associazione CODICI -centro per i diritti del cittadino, ovvero, in caso di impossibilità ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

È fatto divieto di tutelare o promuovere direttamente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado.

All'associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 15 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 D.leg. 117/17.

L'associazione deve tenere:

- a) il libro "elenco" degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto, formulando richiesta motivata al presidente il quale dispone, per il tramite del tesoriere la visione delle scritture contabili e dei libri sociali.

I bilanci sono predisposti dal tesoriere e approvati dal comitato nazionale, che lo presenta all'Assemblea. Da almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea sono messi a disposizione i bilanci e tutte le ricevute degli associati che a qualsiasi titolo vogliono verificare la correttezza delle somme entrate e uscite.

Art. 16 – l'organo di controllo e il revisore legale

l'organo di controllo e il revisore legale, qualora siano superati per due esercizi consecutivi i limiti di legge, sono nominati e/o revocati dall'assemblea e sono scelti tra i soggetti iscritti nei rispettivi albi.

Art.17 Sanzioni Disciplinari

Le sanzioni sono inflitte dal Presidente. Il socio imputato di condotta contraria all'Associazione ha diritto di difendersi proponendo istanza motivata all'assemblea che vaglia l'istanza alla prima seduta utile.

Art.18 Incompatibilità e conflitto d'interessi

È incompatibile a ricoprire le cariche statutarie chiunque si trovi nelle condizioni di avere una carica sociale in una organizzazione che si trova in posizione di conflitto d'interessi; nonché sono incompatibili per le medesime cariche chi riveste la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

Il Presidente, accertata la causa di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi ne dispone la sospensione e la rimozione dall'incarico.

Art. 19 – norma transitoria

Il presente statuto viene depositato e registrato ai sensi della L. 117/17 dal Presidente o da persona da lui delegata. Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, come stabilito dal D.Leg 117/17.

L'associazione richiede il riconoscimento giuridico quale Ente del Terzo Settore – associazione di volontariato.

La presente norma transitoria, autorizza il presidente ad apportare le modifiche statutarie, in deroga alle disposizioni del presente statuto, che si rendono necessarie e obbligatorie in attuazione di disposizioni di legge per l'iscrizione ed il riconoscimento negli albi o elenchi previsti dalle leggi vigenti.

917